



CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI

“Medaglia d'argento al merito civile”
“Medaglia d'oro della Provincia di Padova”

Sede: Largo Europa n. 5 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

Prot. n. 5238
RAP n. 241

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 10 AREE CIMITERIALI DESTINATE E IDONEE ALL'EDIFICAZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO – SETTORE EST AI LATI EST ED OVEST, DELLA RAMPA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO DELL'ESISTENTE FABBRICATO

LA RESPONSABILE DI AREA 1^a “AFFARI GENERALI”

RENDE NOTO

Che il Comune di San Martino di Lupari con deliberazioni di Giunta Comunale n. 182/2021 e del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 17/2022 ha posto a bando, per l'assegnazione in concessione d'uso per 99 anni, n. 10 (dieci) aree cimiteriali, idonee alla realizzazione di una cappella di famiglia presso il cimitero comunale del Capoluogo, situate nel settore est, ai lati est ed ovest, della rampa di accesso al piano primo dell'esistente fabbricato.

ART.1 - CONDIZIONI DI CONCESSIONE AREE

Il Comune di San Martino di Lupari intende, con procedura unica, assegnare in concessione per la durata di anni 99 (novantanove), n. 10 distinte aree cimiteriali nel cimitero comunale del Capoluogo, come individuate nella planimetria allegata (allegato 1) e numerate progressivamente con i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Il Comune di San Martino di Lupari conferisce agli assegnatari il diritto di edificare la cappella di famiglia e, conseguentemente, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

La concessione della singola area, quindi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

I trasferimenti effettuati in difformità alla presente condizione devono intendersi nulli e comportano la decadenza della concessione.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le concessioni sono singole, ovvero non possono essere rilasciate più concessioni in capo ad una stessa singola persona.

Il diritto di sepoltura privata è concesso all'assegnatario, ai suoi familiari (intendendosi il coniuge o altra parte dell'unione civile, ascendenti/discendenti e rispettivi coniugi, fratelli/sorelle e rispettivi coniugi) e alle salme di persone che risultino essere state con l'assegnatario conviventi, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, così come disciplinati all'art. 58, al quale si fa espresso rinvio.

Il diritto di sepoltura si esercita comunque nei limiti della capienza del sepolcro che è definito in n. 8 loculi.

La concessione è trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi o testamentari.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 2 – IMPORTO

Il canone concessorio di ciascuna area è fissato in € 10.044,00.

ART.3 – CARATTERISTICHE AREE IN CONCESSIONE

Le aree messe a bando risultano essere nella piena disponibilità del Comune e fanno parte del demanio comunale.

La localizzazione delle quattro aree è riportata nella planimetria (all. 1) e sono contraddistinte con i numeri progressivi 1-2-3-4- 5-6-7-8-9-10.

La consistenza delle singole aree è di circa mq. 12,40.

L'edificazione di ogni cappella di famiglia dev'essere conforme al progetto planivolumetrico allegato (all. n. 2). Per le altre caratteristiche si rinvia al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Si precisa che ogni costo relativo e/o connesso alla cappella di famiglia (progettazione, edificazione, manutenzione....) è a carico del concessionario dell'area.

ART.4 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Possono presentare istanza di assegnazione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- siano residenti e/o siano nati nel Comune di San Martino di Lupari;
- non siano assegnatari di altri suoli cimiteriali;
- dichiarino di non essere interdetti o inabilitati;
- dichiarino di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni;
- dichiarino di essere ben edotti della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dell'area oggetto di concessione e di avere preso visione della planimetria allegata al bando;
- dichiarino di essere a conoscenza e di accettare che sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di cessione in uso, ivi comprese quelle di registrazione, nonché correlate e conseguenti;
- dichiarino di essere a conoscenza e di accettare che sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese relative e/o connesse alla cappella di famiglia (progettazione, edificazione, manutenzione....);
- dichiarino di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione delle aree cimiteriali ed il successivo contratto sono regolati dalle disposizioni previste dal Bando;
- allegino l'attestazione di avvenuto versamento della cauzione di euro € 1.044,00 (euro millequarantaquattro/00) intestato al Comune di San Martino di Lupari, causale "cauzione bando assegnazione area cimiteriale" tramite il servizio Pago PA raggiungibile dal seguente link

<https://pagopa.accatre.it/sanmartinodilupari#/pagamento-spontaneo>

voce: pagamento spontaneo – tipologia: depositi cauzionali – tipo dovuto: depositi cauzionali diversi

Sono ritenute nulle tutte le domande eventualmente già presentate in passato per l'assegnazione di area cimiteriale. Gli interessati dovranno pertanto ripresentare la richiesta nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE PER ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Per essere ammessi a presentare la propria istanza i richiedenti, a pena di esclusione, dovranno compilare l'apposita DOMANDA (all. 3 - modello predisposto) da produrre in carta resa legale con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, (con sottoscrizione non autenticata), secondo l'unito facsimile.

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata unitamente a copia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Modello di domanda, unitamente al presente Bando, può essere scaricato dal sito del Comune di San Martino di Lupari.

Alla domanda di assegnazione, compilata preferibilmente in forma dattiloscritta e/o stampatello maiuscolo, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto versamento della cauzione di euro € 1.044,00 (euro millequarantaquattro/00), che sarà defalcata dal canone di concessione in uso al momento della stipula dell'Atto di Concessione, da parte degli assegnatari, oppure sarà restituita, ove il richiedente non risultasse assegnatario.

ART. 6 – MODALITA' DI INSERIMENTO DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE

La domanda di cui al precedente art. 5, da redigersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva, unitamente alla ricevuta del versamento della cauzione e al documento di riconoscimento valido, deve essere obbligatoriamente inserita in apposito plico\busta sigillato con firma sui lembi di chiusura, ovvero con altro metodo che non ne consenta la manomissione.

Il plico\busta contenente la documentazione di cui sopra, dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e, a pena la non ricevibilità, la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE CIMITERO DI SAN MARTINO DI LUPARI – NON APRIRE".

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire presso l'ufficio Protocollo del Comune di San Martino di Lupari, Largo Europa 5, 35018 San Martino di Lupari (PD) a mano o a mezzo di terze persone, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente nel periodo indicato al successivo art. 8) a pena di esclusione dalla procedura.

Saranno ritenute nulle tutte le domande eventualmente presentate in anticipo o dopo il periodo indicato.

L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo è il seguente:

Lunedì 9:30 -13 16:00-18:00

Martedì e mercoledì me 9:30 – 13:00

Giovedì 9:30-13:30 16:00-18:00

Venerdì 9:30-13:30

Ai fini dell'ammissibilità farà fede il giorno e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio protocollo.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 8 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione le domande devono pervenire dalle ore 9:30 del 30.03.2022 ed entro le ore 13:30 del giorno 29.04.2022.

Eventuali domande pervenute al protocollo generale oltre tali termini non saranno considerate in alcun modo.

ART. 9 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE – CRITERI DI PREFERENZA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE AREE

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande la Responsabile della I Area provvederà in seduta pubblica, precedentemente fissata, all'apertura delle buste pervenute, per la verifica della completezza e la valutazione della regolarità della documentazione presentata.

Nel caso di domande incomplete o irricevibili sarà dato immediato avviso al richiedente (mediante email all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda) il quale, entro e non oltre 10 gg dall'invio di tale avviso, dovrà far pervenire eventuali integrazioni, osservazioni e/o chiarimenti (a titolo esemplificativo: non sono integrabili: carenza di firma, mancanza documento d'identità, mancata effettuazione versamento cauzione. E' integrabile la prova dell'effettuato versamento ove effettuato nei termini)

Successivamente, con determinazione del Responsabile dell'area si provvederà:

A) ad individuare le domande ammesse, assumendo una graduatoria secondo i seguenti criteri di preferenza:

1. N. di loculi del Cimitero di Borgetto che il richiedente assegnatario si impegna a restituire a seguito dell'edificazione della cappella di famiglia;
2. N. di loculi del Cimitero Capoluogo che il richiedente assegnatario si impegna a restituire a seguito dell'edificazione della cappella di famiglia;
3. ordine cronologico d'arrivo delle domande (ordine temporale di arrivo al Protocollo comunale).

B) ad assegnare provvisoriamente le aree sulla base delle preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

L'assegnazione provvisoria delle aree avverrà, quindi, tenendo conto della posizione in graduatoria ed, in relazione alla stessa, dell'indicazione dell'area, fino ad esaurimento.

Non esiste un diritto del richiedente assegnatario a vedersi assegnata l'area che lo stesso abbia indicato quale prima preferenza.

Ciò che il richiedente esprime è una gradazione di preferenza, dalla maggiormente (prima preferenza) alla minormente (decima preferenza) preferita, indicazione che verrà soddisfatta in relazione alla posizione che il richiedente assegnatario assumerà nella graduatoria ed alle preferenze di chi lo precede.

La graduatoria delle domande ammesse con le relative assegnazioni di area verrà pubblicata all'Albo on-line comunale.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEGLI ATTI E SUBENTRI

L'assegnatario è tenuto ad effettuare il pagamento a saldo dell'importo rimanente di 9.000,00 (novemila), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di cui al punto che precede, tramite servizio PAGOPA al seguente link

<https://pagopa.accatre.it/sanmartinodilupari#/pagamento-spontaneo>

voce: pagamento spontaneo – tipologia: concessioni e diritti cimiteriali – tipo dovuto: concessioni cimiteriali

cognome defunto: assegnazione - nome defunto: cappella - ubicazione: cimitero capoluogo

facendo pervenire al Comune attestazione di effettuato versamento (via mail a segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it).

Il pagamento nei termini suindicati comporterà l'assegnazione definitiva del suolo che avverrà con specifica comunicazione del responsabile del servizio.

Secondo i tempi indicati dall'Ufficio Segreteria del Comune di San Martino di Lupari, si provvederà alla stipula dell'atto di concessione in uso dell'area cimiteriale.

Il pagamento delle spese contrattuali dovrà avvenire in unica soluzione, prima dell'atto di concessione.

Qualora l'assegnatario non provveda al pagamento a saldo nei termini, ovvero non si addivenga alla stipulazione dell'atto per fatto al medesimo imputabile, la responsabile di Area provvederà a far decadere l'assegnatario dall'assegnazione ed a ri-assegnare l'area scorrendo la graduatoria.

La cauzione versata dall'assegnatario decaduto all'atto della partecipazione al bando resta incamerata dall'Ente.

Art. 11 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA

Successivamente alla stipulazione dell'atto di concessione il concessionario dovrà presentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al DPR 285/1990, il progetto (conforme al planivolumetrico allegato sub 2) per la costruzione della cappella, al fine di ottenere il relativo permesso di costruire (artt. 3 e 10 del DPR 380/2001).

Art. 12 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA

Le concessioni in uso di aree per le cappelle di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 68 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente ed alla esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione ovvero, qualora l'area non sia ancora disponibile, dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

In caso di decadenza dalla concessione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore del partecipante che segue in graduatoria.

Art. 13 – OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario delle aree si obbliga, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché all'esecuzione di tutte le opere che

l'Amministrazione Comunale ritenga indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito cimiteriale.

Nel caso di incuria o abbandono della sepoltura si applicano le procedure previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il concessionario dell'area ha l'obbligo di conservare i documenti inerenti alla concessione e ad esibirli ad ogni richiesta degli incaricati della sorveglianza del complesso cimiteriale, nonché ai funzionari del Comune. Ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente ai competenti uffici cimiteriali il cambiamento di residenza, nonché di consentire le verifiche predisposte dagli uffici comunali.

Il Comune di San Martino di Lupari è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione alla concessione in uso ed ai lavori di realizzazione della cappella di famiglia.

Al concessionario è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo l'assegnazione e l'atto di concessione, pena la decadenza del relativo provvedimento.

Per tutti gli altri obblighi si rinvia alle norme vigenti e alla regolamentazione locale.

Art. 14 – INFORMAZIONI FINALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi della normativa vigente, saranno raccolti e conservati presso gli Uffici Comunali per finalità inerenti all'assegnazione e la gestione del contratto di concessione in uso.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni regolamentari di cui al vigente Regolamento approvato con delibera CC n. 27 del 5.9.2011 e n. 8 del 24.04.2021.

Il presente bando, unitamente a tutti gli allegati in esso richiamati, quali parti integrante e sostanziali dello stesso, sarà pubblicato e consultabile integralmente sul sito istituzionale di questo Comune al link:www.comune.sanmartinodilupari.pd.it, oltreché all'albo pretorio on-line.

San Martino di Lupari, 29 marzo 2022

LA RESPONSABILE DI AREA 1^a "AFFARI GENERALI"

Dott.ssa Patrizia Tomasi



Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 38/2005 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa